



Ministero di Grazia e Giustizia

- 59 -

d) Revisione dei Decreti ministeriali emanati, a partire dal luglio 1992, sulla base dell'articolo 41 bis dell'Ordinamento penitenziario.

La emanazione di questi decreti era certamente giustificata dalla necessità di dare alla criminalità mafiosa, anche all'interno delle carceri, dopo le terribili stragi di Capaci e di via D'Amelio, una risposta severa.

Ma non vi è dubbio che la legge chiaramente configura il ricorso a questi decreti come uno strumento eccezionale e temporaneo, appunto emergenziale.

Il regime che essi esprimono - mancata applicazione o riduzione di istituti e diritti previsti dall'ordinamento penitenziario - non può essere protratto indefinitamente, assurgendo a normale regime penitenziario, non si giustifica al di fuori delle eccezionali situazioni che lo motivano.

Se questo si volesse, allora bisognerebbe introdurre per legge una diversità di regime penitenziario - più restrittivo, con la soppressione di alcuni diritti - per le categorie di detenuti ritenuti più pericolosi.

Appare dunque giusto ed opportuno rinunciare ora all'uso di questi decreti, salvo ricorrervi successivamente nella malaugurata, deprecabile ipotesi di un ripresentarsi delle situazioni eccezionali che li giustificano.

Anche perchè, per quanto riguarda l'ipotesi del

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO



